

Documento di consultazione n. 11/2016

MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 22 DEL 4 APRILE 2008 CONCERNENTE LE DISPOSIZIONI E GLI SCHEMI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E DELLA RELAZIONE SEMESTRALE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E STRUTTURE CONTABILI) CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO, CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO) E CAPO V (REVISIONE CONTABILE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Articolo" e "Comma" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

Commentatore	ORDINE DEGLI ATTUARI
Osservazioni generali	<p>L'Ordine degli Attuari invita Codesta Spettabile Autorità a esaminare le implicazioni dell'attribuzione alla Funzione Attuariale della maggior parte delle attività sulle riserve tecniche calcolate ai fini della redazione del bilancio civilistico che caratterizzavano le figure di Attuario Incaricato Vita e Attuario Incaricato R.C.A. (attribuzione di fatto prevista dal Documento oggetto della presente Consultazione).</p> <p>Tale modifica/estensione dell'ambito delle attività della Funzione Attuariale avrà necessariamente effetti sull'organizzazione delle Compagnie interessate (Compagnie Vita e/o Compagnie che esercitano il ramo ministeriale 10 e 12) che nel frattempo hanno già definito la loro struttura, le risorse dedicate, gli incarichi esterni, i contratti con la struttura interna e con gli eventuali professionisti esterni, sulla base delle attività attribuite alla Funzione Attuariale dalla normativa primaria e che, dunque, dovranno necessariamente rivedere/adequare quanto all'attualità definito.</p>



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



Con l'occasione si evidenzia che, con riferimento agli adempimenti relativi alla Relazione Semestrale, aver eliminato la previsione della nota tecnica sulle riserve tecniche Vita e RCA (attività precedentemente attribuita rispettivamente all'Attuario Incaricato Vita e all'Attuario Incaricato RCA) unitamente alla totale eliminazione dell'intervento della Società di Revisione (che, tra l'altro, nella pregressa disciplina veniva supportata anche dall'Attuario Incaricato dalla Società di Revisione), comporta, di fatto, in tale ambito, l'assenza di un giudizio di terzietà sulle riserve tecniche e sulla Relazione Semestrale nel suo complesso.

Si richiede cortesemente a Codesta Spettabile Autorità di confermare (o, nel caso in cui l'interpretazione fosse erronea, di chiarire l'intento della normativa) le seguenti logiche interpretative da parte dell'Ordine degli Attuari desumibile dal combinato disposto di quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Novellato, dal Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011, dal Regolamento n. 24 del 6 giugno 2016 e dal Documento di Consultazione che modifica il Regolamento n. 22:

- La nuova disciplina legata al Codice delle Assicurazioni novellato avrà un limitato impatto sulla disciplina riguardante la costituzione e l'amministrazione delle Gestioni Separate, attualmente regolata dal Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011 e che le modifiche a tale Regolamento (come da relazione di presentazione del Documento di Consultazione, poi emanato come Regolamento n. 24 del 6 giugno 2016, recante disposizioni in materia di investimenti e attività a copertura delle riserve tecniche) saranno effettuate in un secondo momento
- La classificazione degli attivi, e delle relative riserve tecniche, tra classe C e classe D attiene esclusivamente alle finalità di redazione del bilancio di cui ai Capi II e III del Codice (seguendo dunque i criteri del documento oggetto della presente consultazione)
- La disciplina sulle attività a copertura delle riserve tecniche, compresa quella sulla tenuta dei relativi registri assicurativi, attiene esclusivamente ai criteri di valutazione del bilancio di solvibilità ed è regolata dal Regolamento n. 24 del 6 giugno 2016 (e dal Regolamento n. 27 del 14 ottobre 2008 come modificato dallo stesso Regolamento n. 24)
- Dunque, a titolo esemplificativo, per una compagnia Vita, alla data di chiusura del bilancio (e in ogni altra data di riferimento) il totale delle riserve tecniche di classe D (che sono calcolate ai fini del bilancio di cui ai Capi II e III del Codice) sarà presumibilmente (visti i diversi criteri di valutazione) un importo differente rispetto a quello delle riserve tecniche (queste ultime calcolate secondo i criteri di cui gli articoli 36 bis e 36



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



		ter del Codice) iscritte nella seconda e terza sezione del registro delle attività a copertura delle riserve tecniche vita.
Osservazioni e proposte		
Articolo	Comma	Osservazioni e proposte
2	1, lettera e bis)	<p>Si suggerisce a Codesta Spettabile Autorità di effettuare la modifica di seguito evidenziata:</p> <p>“Codice” o “decreto”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come novellato dal decreto legislativo 9 maggio 2015, n. 74.</p> <p>Si suggerisce di effettuare questo intervento tenuto conto del fatto che in diversi punti del Documento in consultazione è ancora usato il termine “decreto” che, però, nelle attuali Definizioni, non sarebbe più riconducibile al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come novellato dal decreto legislativo 9 maggio 2015, n. 74.</p>
2	1	<p>Si suggerisce a Codesta Spettabile Autorità, al fine di evitare qualsiasi tipo di dubbio sull’ambito di applicazione dello Schema di Regolamento in oggetto, di inserire, all’interno dell’articolo 2 “Definizioni” la lettera jj) di seguito riportata:</p> <p>jj) “riserve tecniche”: le riserve tecniche di cui all’articolo 90 comma 1 lettera c) del Codice.</p>



21	1, punto 3	Si chiede cortesemente a Codesta Spettabile Autorità se, con l'occasione della revisione del Regolamento in oggetto, si possano inserire maggiori specifiche sulle logiche alla base e le modalità di determinazione degli utili di mortalità citati in questo contesto
23-bis	2-bis	Si segnala a Codesta Spettabile Autorità che non sono previsti limiti temporali per la sottoscrizione della relazione tecnica di cui al comma in oggetto.
23-ter	2-bis	Si segnala a Codesta Spettabile Autorità che non sono previsti limiti temporali per la sottoscrizione della relazione tecnica di cui al comma in oggetto.
23-quater	2-ter	Si segnala a Codesta Spettabile Autorità che non sono previsti limiti temporali per la sottoscrizione della relazione tecnica di cui al comma in oggetto.
23-quater	2-bis e 2-ter	Si suggerisce a Codesta Spettabile Autorità di esplicitare la tipologia di giudizio richiesto alla Funzione Attuariale e che la stessa dovrà riportare nella relazione tecnica di cui all'oggetto essendo, per esempio, il riferimento alla "sufficienza", non presente nel testo del Documento di Consultazione mentre risulta utilizzato nel "Commento [IVASS12]:"
23-quater	2-ter	Si chiede conferma a Codesta Spettabile Autorità che la relazione tecnica di cui si parla nel comma oggetto di questa richiesta di chiarimento debba essere redatta annualmente a chiusura dell'esercizio in linea con le relazioni sulle riserve tecniche del lavoro diretto vita e R.C.A. e che, dunque, non è richiesta in sede di chiusura della Relazione Semestrale.
Allegato n. 14 – Articolo 4	4	Si suggerisce a Codesta Spettabile Autorità di sostituire il termine "TMG" con il termine "TAR"
Allegato n. 14 – Articolo 14	6	Si suggerisce a Codesta Spettabile Autorità di effettuare la modifica di seguito evidenziata: 6. Il metodo di valutazione scelto dalle imprese è prudente anche in considerazione dei criteri di valutazione delle attività rappresentative delle riserve.

<p>Allegato n. 14 – Articolo 21</p>	<p>1</p>	<p>Si suggerisce a Codesta Spettabile Autorità di effettuare la modifica di seguito evidenziata:</p> <p>1. Fermi restando i principi attuariali e le regole applicative previsti ai paragrafi da 13 a 20, nel caso in cui le imprese valutino, ai fini della redazione del bilancio di cui ai Capi II e III del Codice, le attività rappresentative delle riserve con il criterio del prezzo di acquisizione....omissis...</p> <p>Si ritiene opportuno inserire tale specifica per evitare di confondersi con i criteri di valutazione degli attivi ai fini del bilancio di solvibilità.</p>
<p>Allegato n. 14 – Articolo 51</p>	<p>1 e 3</p>	<p>Si suggerisce a Codesta Spettabile Autorità di controllare alcuni richiami presenti in tale articolo; a titolo esemplificativo, nel comma 1 viene richiamato anche il comma 2 dell'articolo 8 del Regolamento n. 7 che risulterebbe abrogato secondo il Documento di Consultazione che modifica il Regolamento n. 7, mentre nel comma 3 viene richiamato un articolo 57 che non risulta associabile ad alcuna norma e probabilmente, inoltre, il riferimento presente sempre nel comma 3 all'Allegato 14-bis dovrebbe essere sostituito con un riferimento all'Allegato 14-ter.</p>
<p>Allegato n. 14 – Articolo 47</p>	<p>2</p>	<p>Si chiede cortesemente a Codesta Spettabile Autorità se, con l'occasione della revisione del Regolamento in oggetto, si possano inserire maggiori specifiche sulle logiche della richiesta del controllo "che le strutture dei tassi di interesse utilizzate nel calcolo dei rendimenti attuali e prevedibili siano coerenti, anche in senso temporale, con il portafoglio del passivo".</p> <p>Si ritiene infatti che, mentre la necessità che ci sia coerenza tra strutture dei tassi e l'istante di valutazione, la tipologia di attivo e la divisa di denominazione dell'attivo appare chiara, potrebbe essere, invece, opportuno specificare le logiche alla base della richiesta di controllare la coerenza tra strutture dei tassi utilizzate e portafoglio del passivo.</p>
<p>Allegato n. 14 – Articolo 51</p>	<p>3</p>	<p>Si segnala a Codesta Spettabile Autorità che non sono previsti limiti temporali per la sottoscrizione della relazione tecnica di cui al comma in oggetto.</p>